

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1472

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPRILI, ALFONZI, ALLOCCA,
BONADONNA, CAPELLI, DEL ROIO, EMPRIN GILARDINI,
LIOTTA, NARDINI, PALERMO, TECCE, VALPIANA, GIANNINI
e BRISCA MENAPACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2007

Modifica alla legge 27 giugno 1991, n. 199, in tema di
rideterminazione degli assegni straordinari annessi alle
decorazioni al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. – Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, e successive modificazioni, individua la tipologia degli atti che possono dare luogo ad un'onorificenza al valor militare, e segnatamente quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere che comportano un grave rischio personale, e costituenti esempi da imitare. Il citato regio decreto n. 1423 del 1932 contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di pace.

La disciplina delle ricompense connesse a decorazioni al valor militare è stata da ultimo modificata, e i relativi assegni rivalutati, dalla legge 27 giugno 1991, n. 199, recante riordino e rivalutazione degli assegni

straordinari annessi alle decorazioni al valor militare.

La citata legge n. 199 del 1991 ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 1991, detti assegni straordinari, anche se conferiti in tempo di pace, siano considerati esenti da ogni imposizione fiscale e corrisposti nella misura annua indicata all'articolo 1. I suddetti assegni, in base all'aggiornamento all'anno 2007 risultano pari a: euro 4.038,39 per la medaglia d'oro, euro 2.019,20 per quella d'argento, euro 448,66 per la medaglia di bronzo, euro 269,20 per la croce di guerra).

Con il presente provvedimento si intende sanare la rilevante ed iniqua differenza economica dell'ammontare dell'assegno concesso al decorato di medaglia d'oro da quello assegnato al decorato di medaglia d'argento, in particolare, nonché da quelli decorati di medaglia di bronzo e croce di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
27 giugno 1991, n.199)*

1. All'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n.199, comma 1, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono sostituite dalle seguenti:

- «a)* medaglia d'oro, euro 4.038,39;
- b)* medaglia d'argento, euro 2.019,20;
- c)* medaglia di bronzo, euro 448,66;
- d)* croce di guerra, euro 269,20».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

